

Contributo a Fondo Perduto Decreto Sostegni: il Fisco scioglie i dubbi

di [Vincenzo D'Andò](#)

Pubblicato il 17 Maggio 2021

Ecco alcuni dei chiarimenti in tema di Decreto sostegni resi disponibili dal Fisco:

- i ristori percepiti nel 2020 non concorrono alla determinazione della soglia di accesso per beneficiare dell'agevolazione in esame;
- l'indennità erogata alle lavoratrici, corrisposta prima e dopo il parto, è esclusa dai parametri di calcolo per l'accesso al contributo a fondo perduto;
- il contribuente forfettario non deve includere il contributo a fondo perduto nel computo della soglia dei 65mila euro di ricavi o compensi;
- i vari casi di imprese in fase di liquidazione, promotori finanziari, associazioni sportive dilettantistiche e distributori di carburante.



Il Fisco ha pubblicato alcuni utili chiarimenti sul Contributo a Fondo Perduto previsto dal [Decreto Sostegni](#).

I ristori percepiti nel 2020 non concorrono alla determinazione della soglia di accesso per beneficiare dell'agevolazione in esame tenuto conto del loro carattere di eccezionalità,

L'indennità erogata alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali, corrisposta prima e dopo il parto, è esclusa dai parametri di calcolo per

l'accesso al contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni, poiché non è riconducibile ad alcun compenso.

Il contribuente forfettario non deve includere il contributo a fondo perduto nel computo della soglia dei 65mila euro di ricavi o compensi oltre la quale non può essere applicato il regime di favore.

NdR: Potrebbe interessarti anche...[Legge di conversione del Decreto Sostegni: novità in arrivo](#)

[Nel frattempo è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione n. 69/2021 del primo decreto sostegni, il DL 41/2021, [se vuoi scaricare il testo integrale del testo legislativo, clicca QUI](#)]

Analisi della circolare sul Contributo a Fondo Perduto Decreto Sostegni

Questi sono alcuni dei principali chiarimenti contenuti nella circolare n. 5 di venerdì 14 maggio 2021, con cui l'Agenzia delle entrate, tenendo conto delle richieste degli ordini professionali e delle associazioni di categoria, scioglie i dubbi pervenuti in merito alla fruizione degli ulteriori contributi a fondo perduto previsti dal decreto "Sostegni" a favore degli operatori maggiormente danneggiati dalla crisi causata dalla pandemia e della conseguente paralisi che ha interessato molteplici attività economiche.

Le modalità applicative dell'agevolazione sono state definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia dello scorso 23 marzo, mentre con la [risoluzione n. 24/2021](#) sono stati istituiti i codici tributo per la compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto sotto forma di credito d'imposta e per il riversamento di quota capitale, interessi e sanzioni.

Il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni, come i precedenti messi in campo per fronteggiare la situazione eccezionale creatasi con il dilagare del Covid-19 (decreti Ristori, Ristori-bis, Agosto e Rilancio) è erogato direttamente dall'Agenzia delle entrate.

L'Amministrazione premette che per quanto riguarda i temi non trattati nella circolare in esame e tenuto conto delle differenze tra "contributo a fondo perduto Covid-19 decreto Sostegni" e quello disciplinato dall'articolo 25 del decreto Ristori sono applicabili i chiarimenti già contenuti nelle circolari n. 15/2020 e n. 22/2020.

Il contributo a fondo perduto in questione, ricordiamo in sintesi, è a favore dei titolari di partita Iva residenti o stabiliti in Italia che qui svolgono attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, il cui ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi dell'anno 2020 risulta inferiore a quello del 2019 almeno del 30%.

Sono invece esclusi coloro la cui attività è cessata alla data di entrata in vigore del decreto o che hanno attivato la partita Iva successivamente, gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.

Le richieste per il riconoscimento del beneficio potevano partire dallo scorso 30 marzo e la finestra è aperta fino al 28 maggio 2021.

I chiarimenti trattati nella circolare sono suddivisi in cinque macro argomenti: ambito soggettivo, requisiti di accesso al contributo, calcolo della riduzione del fatturato medio degli anni 2019 e 2020, calcolo del contributo e altri quesiti in tema di cfp. Per ognuno di essi l'Agenzia delinea la cornice normativa di riferimento.

Chiarimenti sull'ambito di applicazione

Imprese in liquidazione volontaria

L'Agenzia dice sì alla fruizione da parte di una società nata nel marzo 2018, cessata a marzo 2020 e messa in liquidazione a luglio 2020: la fruizione dell'agevolazione da decreto Sostegni è consentita nel caso in cui la procedura di liquidazione risulta avviata successivamente alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in linea con quanto precisato con la circolare n. 22/2020 in relazione al contributo a fondo perduto del decreto Rilancio), purché non siano imprese soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione).

Resta ferma la precisazione della Commissione europea con la comunicazione del 29 giugno 2020, in base alla quale, considerata l'eccezionalità della situazione, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019, a patto che non siano soggette a procedure concorsuali in base all'ordinamento nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione).

Per quanto riguarda l'ammontare dei ricavi, è confermata la precisazione contenuta nella circolare n. 22/2020 e cioè che occorre fare riferimento al periodo d'imposta precedente a quello in corso all'entrata in vigore del decreto Rilancio (1 gennaio – 31 dicembre 2019 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Per effettuare il calcolo del fatturato medio del 2020 si dovrà tener conto di tutti i mesi che costituiscono il periodo di riferimento a prescindere dalla circostanza che l'impresa risulti in liquidazione.

Promotori finanziari

Nessuna preclusione per i promotori finanziari (anche se esclusi dagli aiuti del decreto Liquidità), ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti, in quanto non riconducibili a nessuna delle attività previste dall'articolo 162-bis del Tuir, tenute fuori dal beneficio (intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione non finanziaria e assimilati).

Status di società di partecipazione ai sensi dell'articolo 162-bis del Tuir nel 2020

Richiamando la risposta n. 40/2021, l'Agenzia ricorda che la verifica della prevalenza dell'attività di assunzione di partecipazioni avviene in sede di dichiarazione dei redditi. Di conseguenza, tenuto conto degli ordinari termini di scadenza per la sua presentazione, il bilancio cui bisogna fare riferimento per il riconoscimento di tale classificazione è quello relativo all'esercizio sociale coincidente con il periodo d'imposta oggetto della dichiarazione. Pertanto, la società che acquisisce lo status di società di partecipazione prendendo come riferimento il bilancio relativo all'esercizio 2020 deve considerarsi inclusa tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis del Tuir e non può fruire del contributo a fondo eprduto Decreto Sostegni a prescindere dalla formale approvazione del bilancio 2020.

Requisiti di accesso e fatturato

Rilevanza delle agevolazioni Covid-19 ai fini del contributo a fondo perduto Decreto Sostegni

I contributi a fondo perduto erogati nel 2020, in attuazione dei decreti emanati per fronteggiare la pandemia, non concorrono alla determinazione della soglia dei ricavi per l'accesso al nuovo beneficio.

Come specificato con la circolare n. 15/2020, gli aiuti riconosciuti per risollevarli gli operatori dalla crisi economica causata dalla diffusione del Coronavirus devono essere considerati, sotto il profilo contabile, contributi in "conto esercizio", in quanto erogati a integrazione di mancati ricavi del Covid-19 e finalizzati a fronteggiare esigenze di gestione contingenti. Non siamo in presenza, pertanto, di agevolazioni connesse a una determinata politica fiscale, ma di una misura eccezionale che compensa parzialmente le perdite dei contribuenti interessati. Di conseguenza, l'Agenzia ritiene che il cfp in questione e tutti i precedenti benefici dello stesso genere:

- non concorrono alla determinazione della soglia dei ricavi per il riconoscimento della sovvenzione in esame
- non rilevano ai fini della riduzione del fatturato medio previsto
- non vanno inclusi tra le somme per il calcolo delle diverse percentuali determinate dalla fascia di ricavi 2019, da applicare alla differenza tra le due medie mensili 2019 e 2020.

Il principio di esclusione vale anche per le altre misure agevolative messe in campo per fronteggiare il Coronavirus, come il bonus affitto, i tax credit per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.

L'Agenzia chiarisce, inoltre, che restano fuori dal computo del tetto fissato per l'accesso all'indennizzo i rimborsi delle spese sostenute in nome e per conto del cliente, purché regolarmente documentate.

Confluiscono nel calcolo, invece, gli ordinari rimborsi spese (viaggio, vitto alloggio, eccetera) addebitati in fattura al committente, fattispecie diverse dalle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente documentate.

Contributo integrativo alle casse di previdenza private

I contributi integrativi versati alle casse di previdenza private addebitate in fattura dai professionisti (per esempio la cassa di previdenza dei dottori commercialisti e dei ragionieri commercialisti), inclusi nella base imponibile Iva e sottoposti al meccanismo della rivalsa, non concorrono al reddito di lavoro autonomo e più in generale alla determinazione delle base imponibile Irpef. Tali somme non rilevano ai fini della determinazione del limite di accesso al contributo a fondo perduto decreto Sostegni.

Assegno di maternità

L'indennità versata alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali, corrisposta per i due mesi antecedenti la data e i tre mesi successivi al parto, non costituisce ricavo o compenso e quindi non è inclusa nella nozione di fatturato né tra i ricavi da considerare ai fini dell'accesso al contributo, poiché la sua rilevazione tra le somme fatturate non è riconducibile ad alcun compenso.

Calcolo del contributo: chiarimenti

I compensi dei contribuenti forfettari

I contribuenti lavoratori autonomi che hanno accesso al regime forfettario, in possesso dei requisiti per fruire degli aiuti, non devono considerare il contributo a fondo perduto, né quelli vigenti nei mesi precedenti, ai fini della determinazione della soglia, pari a 65mila euro, dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno precedente per applicare il regime speciale. Tale soluzione è possibile, sostiene l'Agenzia, nonostante le misure agevolative Covid-19 siano dirette, in linea generale, a compensare la consistente riduzione dei ricavi, considerata la ratio delle norme di riferimento e l'eccezionalità della situazione. Stessa conclusione per la verifica dei limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata.

Associazioni sportive dilettantistiche

La circolare n. 22/2020 ha precisato che, ai fini del contributo a fondo perduto, le Associazioni sportive dilettantistiche determinano l'ammontare dei ricavi includendo soltanto quelli rilevanti per l'Ires. Sono, pertanto, esclusi i proventi che non si considerano conseguiti nell'esercizio di attività commerciali.

Distributori di carburante

Come precisato con la circolare n. 15/E del 2020, ai fini del calcolo del contributo spettante ai distributori di carburante, è necessario fare riferimento alla nozione di ricavi come determinata dall'articolo 18, comma 10, del Dpr n. 600/1973. Le soglie dimensionali che consentono il corretto calcolo dei contributi a fondo perduto, devono essere determinate, considerando i ricavi conseguiti al netto del prezzo corrisposto al fornitore.

a cura di Vincenzo D'Andò

Lunedì 17 Maggio 2021